



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 16/02/2021

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1. Definizione del servizio di noleggio da rimessa con conducente	3
art. 2. Disciplina del servizio	3
art. 3. Commissione Consultiva	3
TITOLO II AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO	4
art. 4. Titolo per l'esercizio del servizio	4
art. 5. Figure giuridiche di gestione	4
art. 6. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione	4
art. 7. Requisiti generali per il rilascio dell'autorizzazione	4
art. 8. Impedimenti soggettivi	5
art. 9. Contenuti del bando	5
art. 10. Titoli di preferenza	5
art. 11. Validità della graduatoria	5
art. 12. Rilasci dell'autorizzazione	6
art. 13. Rilascio delle autorizzazioni "in deroga" per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche	6
art. 14. Trasferibilità dell'autorizzazione	6
art. 15. Sostituzione alla guida e collaborazione familiare	6
TITOLO III NORME PER L'ESERCIZIO	7
art. 16. Condizioni di esercizio	7
art. 17. Sede dell'esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza	7
art. 18. Inizio del servizio	7
art. 19. Obblighi generali per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente	7
TITOLO IV NORME DI SERVIZIO	8
art. 20. Doveri generali dei conducenti in servizio	8
art. 21. Comportamento dei conducenti in servizio	8
art. 22. Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio	8
art. 23. Atti vietati agli utenti del servizio	9
art. 24. Reclami	9
TITOLO V INFRAZIONI E SANZIONI CONSEGUENTI ALLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	9
art. 25. Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione	9
art. 26. Richiamo	9
art. 27. Sospensione dell'autorizzazione e classi di sospensione	10
art. 28. Definizione ed estinzione del procedimento disciplinare	10
art. 29. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del autonoleggio	11
art. 30. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di autonoleggio	11
art. 31. Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell'autorizzazione	11
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	11
art. 32. Abrogazioni	11
art. 33. Norma di rinvio	11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizione del servizio di noleggio da rimessa con conducente.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementari e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati in modo continuativo o periodico, su itineranti e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
3. Il presente Regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (autonoleggio) ai sensi della legge 21/1992 e ss.mm.ii. e della legge regionale 6/2012, esercitato per il trasporto di persone.
4. Il servizio di autonoleggio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
5. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.
6. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitane in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
7. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2. Disciplina del servizio

1. Il contingente degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente assegnato al Comune di San Giuliano Milanese viene stabilito dagli Enti territorialmente competenti.
2. Non rientrano nel contingente indicato al precedente comma 1, le eventuali autorizzazioni "in deroga" rilasciate ai sensi dell'art. 14 della legge 21/1992 e ss.mm.ii., per il "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche".
3. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla disciplina vigente prevista dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali regolanti la materia.

Art. 3. Commissione Consultiva

1. E' costituita, nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, una Commissione tecnico-consultiva composta dai seguenti membri:
 - a) il Sindaco o dall'Assessore all'uopo delegato che la presiede;
 - b) il Dirigente del Servizio Attività Produttive o suo delegato;
 - c) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;
 - e) un rappresentante delle associazioni degli utenti.Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assunte da un impiegato dell'ufficio Suap.
2. I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale e partecipano a titolo gratuito.
3. Il componente della Commissione o suo delegato che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico.
4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta che se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
5. La convocazione avviene tramite invito scritto, (mail, pec., fax o in caso di urgenza anche telefonicamente), almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.
6. La Commissione, oltre ai casi espressamente previsti dal presente Regolamento, formula pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione dei provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.
7. La Commissione dura in carica 5 anni e resta in carica sino alla nomina della successiva.

TITOLO II AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

Art. 4. Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato al rilascio da parte del Comune a persona fisica iscritta, ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992 e ss.mm.ii., nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione.
3. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.

Art. 5. Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, lett. b), comma 2 della legge 21/1992 e ss.mm.ii..
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. Ai fini del conferimento di cui al comma precedente, il conferente deve presentare comunicazione al Comune e copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 6. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 21/1992 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento, nel rispetto della programmazione regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento ed esente da impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 8. Qualora per l'esercizio del servizio di autonoleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.A., S.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate alle singole persone fisiche in qualità di legali rappresentanti della persona giuridica.
3. Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione prevista dalla legge. La validità delle stesse è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

Art. 7. Requisiti generali per il rilascio dell'autorizzazione

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. per le persone fisiche:

- a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente;
- b) per gli stranieri di cui alla lettera a) è necessario dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito deve essere comprovato mediante autocertificazione;
- c) avere un'età non superiore ai 55 anni;
- d) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente;
- e) avere la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune di San Giuliano Milanese, previa comunicazione ai Comuni

- predetti. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio;
- f) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo all'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii.;
 - g) essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
 - h) non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da Amministrazioni Comunali diverse;
 - i) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un Comune o acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai sensi dell'art. 9 legge 21/1992) e dichiarata decaduta o revocata;
 - l) essere iscritti alla Camera di Commercio competente per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/1992 e ss.mm.ii.;

2. per le persone giuridiche:

- a) avere la sede principale nel Comune di San Giuliano Milanese;
- b) essere iscritte alla Camera di Commercio competente per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/1992 e ss.mm.ii.;

3. Il titolare dell'autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 7 o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 8. Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
- d) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

Art. 9. Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) requisiti di partecipazione;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- d) elencazione dei titoli di preferenza;
- e) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- f) rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 10. Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio, i titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. valutabili secondo i criteri di massima riportati nel bando di concorso sono:

- a) essere stato dipendente di un'impresa di autonoleggio con conducente, ovvero avere esercitato servizio taxi in qualità di sostituto e/o seconda guida ai sensi dell'art. 6 della legge n° 248/2006, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n° 21/1992 e ss.mm.ii.;
- b) la disponibilità di veicoli da adibire al servizio a basso grado di inquinamento (a titolo esemplificativo auto elettriche o ibride).

Art. 11. Validità della graduatoria

1. In conformità alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 12. Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.

Art. 13 Rilascio delle autorizzazioni "in deroga" per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 295/1992, per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal codice della strada, il Responsabile del Settore competente provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente con autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche secondo i criteri di seguito elencati:

a) il contingente numerico delle autorizzazioni rilasciate "in deroga" non deve superare il 50% del numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale;

b) per il servizio possono essere utilizzati esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";

3. per il rilascio delle autorizzazioni "in deroga" si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento in quanto compatibili con la particolare natura della stessa;

4. gli intestatari sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

Art. 14. Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9 della legge 21/1992 e ss.mm.ii.:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri soggetti designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità dell'autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare fatte salve le prescrizioni di legge in materia.

5. L'autorizzazione rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni ivi specificate.

Art. 15. Sostituzione alla guida e collaboratore familiare

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali prevista dalla normativa vigente.

2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il Rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

3. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, può avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii., conformemente a quanto previsto dall'art. 230bis del codice civile, in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente e purché non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.

4. Il titolare dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'istituto della sostituzione alla guida o della collaborazione familiare deve presentare apposita istanza allegando la documentazione dalla quale risulti che il sostituto o il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, indicando, inoltre, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

TITOLO III NORME PER L'ESERCIZIO

Art. 16. Condizioni di esercizio

1. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un dipendente, da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 17. Sede dell'esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza

1. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio comunale competente la propria sede, la propria residenza e l'ubicazione delle autorimesse presso le quali devono stazionare i veicoli.
2. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune di San Giuliano Milanese, previa comunicazione ai Comuni predetti.
3. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.
4. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni.

Art. 18. Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento dell'autorizzazione (acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte), il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dal rilascio del titolo.
2. Tale termine può essere prorogato per altri 90 giorni o adeguato periodo di tempo, solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 19. Obblighi generali per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente

1. Sul territorio del Comune di San Giuliano Milanese per il servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico; i veicoli possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. È ad ogni modo consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
2. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di autonoleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di autonoleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3, comma 3 della L. 21/1992 e ss.mm.ii., con ritorno alle stesse.
4. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune di San Giuliano Milanese.
5. Nel servizio di autonoleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno, fino all'adozione del decreto di cui sopra, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
6. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
 - i. targa del veicolo;
 - ii. nome e cognome del conducente;
 - iii. data, luogo, e chilometri di partenza e arrivo;
 - iv. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio,

v. dati del fruitore del servizio.

7. In deroga a quanto previsto al punto 3 del presente articolo, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa già prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno del territorio della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il Comune di San Giuliano Milanese.

8. Gli autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente devono:

- a) avere idoneità e agibilità ed almeno tre sportelli laterali, con almeno 5 posti, compreso quello del conducente;
- b) essere omologate per non più di otto posti per passeggeri;
- c) essere dotate di un contachilometri generale e parziale;
- d) essere dotate di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata;
- e) essere provvisti dell'autorizzazione per l'esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

9. Gli autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente devono essere contraddistinti:

- a) all'interno da un contrassegno collocato sul parabrezza anteriore;
- b) all'esterno da apposita targa inamovibile collocata in modo visibile sulla destra della targa di immatricolazione del veicolo

entrambi riportanti la scritta "Noleggio con conducente" - "N.C.C.", lo stemma e la scritta "comune di San Giuliano Milanese".

TITOLO IV NORME DI SERVIZIO

Art. 20. Doveri generali dei conducenti in servizio

1. I conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio debbono:

- a) tenere nel veicolo i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, e l'autorizzazione comunale;
- b) tenere nel veicolo il "foglio di servizio" - ai sensi dell'art. 11 legge 21/1992 e ss.mm.ii. - completo di fogli vidimati con progressione numerica, timbro dell'azienda e/o società titolare dell'autorizzazione. I documenti di cui alle lettere a) e b) devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
- c) tenere nel veicolo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- e) osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni in materia;
- f) adempiere agli obblighi di cui alla legge 125/2001 e al D.lgs. 81/2008 in materia di controllo anti alcool e sostanze psicotrope.;

Art. 21. Comportamento dei conducenti in servizio

1. I conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio debbono:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) compilare correttamente il "foglio di servizio" - ai sensi dell'art. 11 legge 21/1992 e ss.mm.ii. con l'indicazione delle informazioni di cui all'art. 19, punto 5 del presente Regolamento;
- c) indossare in servizio abiti decorosi;
- d) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
- e) controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- g) verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli senza ritardo al Sindaco del luogo in cui li hanno trovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizioni del codice civile;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento;
- i) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.

Art. 22. Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio

1. Ai conducenti di autoveicoli in servizio è espressamente fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;

- b) tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- d) fumare nell'autoveicolo;
- e) consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espreso consenso degli utenti.

Art. 23 . Atti vietati agli utenti del servizio

1. É vietato agli utenti del servizio:
 - a) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
 - b) compiere atti contrari alla decenza;
 - c) fare schiamazzi o rumori molesti;
 - d) fumare nell'autoveicolo;
 - e) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
 - f) mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 24. Reclami

1. Eventuali reclami da parte dei clienti sullo svolgimento del servizio possono essere inoltrati al Comune entro 90 giorni dall'evento oggetto di reclamo. L'Ufficio comunale competente provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'adozione degli eventuali provvedimenti in merito e li gestisce secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

TITOLO V INFRAZIONI E SANZIONI CONSEGUENTI ALLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 25. Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 85 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e le sanzioni accessorie previste agli art. 26, art. 27, art. 29 e 30 del presente Regolamento. Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, quelle di cui all'art. 11-bis della legge 21/1992 e ss.mm.ii.
2. Costituiscono oggetto di procedimento disciplinare tutti i fat ti inerenti lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura:
 - a) segnalati dagli organi di polizia, e/o controllo;
 - b) segnalati dagli utenti entro 90 giorni dall'evento stesso.
3. Le violazioni compiute dai soggetti responsabili, danno luogo, secondo la gravità di appartenenza dell'infrazione stessa (classi di gravità), all'applicazione delle seguenti sanzioni:

CLASSE	SANZIONE ACCESSORIA
Classe 1	Richiamo
Classe 2	Sospensione da 1 a 7 giorni
Classe 3	Sospensione da 7 a 30 giorni
Classe 4	Sospensione da 30 a 90 giorni

4. In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall'irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del 50% con arrotondamento all'eccesso.
5. In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il cumulo materiale delle sospensioni previste.

Art. 26. Richiamo

1. Il richiamo nei confronti dell'operatore è disposto nei seguenti casi:
 - a) inosservanza caratteristiche degli autoveicoli in circolazione di cui all'art. 19;
 - b) effettuazione servizio senza autorizzazione a bordo di cui all'art. 20, lettera a);

- c) inottemperanza comunicazione delle modifiche di cui all'art. 17;
- d) mancanza di abbigliamento decoroso di cui all'art. 21, lettera c);
- e) inottemperanza a quanto disposto all'art. 21, lettera e),
- f) mancata esposizione delle condizioni tariffarie praticate di cui all'art. 21 lettera i);
- g) comportamento scorretto nei riguardi dell'utenza di cui all'art. 20 lettera d)

Art. 27. Sospensione dell'autorizzazione e classi di sospensione

1. L'ufficio comunale competente sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità dell'inadempimento commesso ed alla recidiva, l'autorizzazione di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi di gravità di seguito individuate.
2. Nel caso in cui la sanzione applicata comporti il provvedimento di sospensione, il destinatario dello stesso dovrà provvedere a consegnare all'Ufficio comunale competente l'autorizzazione di esercizio, che verrà trattenuta per l'intero periodo specificato nel provvedimento.
3. In caso di sospensione dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune di San Giuliano Milanese al titolare, all'erede, al collaboratore, all'assegnatario o al sostituto alla guida.
4. Gravità di appartenenza dell'infrazione (classi di gravità):

- CLASSE 2: da 1 a 7 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) attivazione irregolare della sostituzione alla guida e/o della collaborazione familiare di cui di cui all'art. 15;
- b) guida con conducenti irregolari;
- c) esposizione irregolare della targa di cui all'art. 19, punto 9;
- d) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo al quale siano stati riscontrati danni riparabili;
- f) inottemperanza a quanto disposto all'art. 20, lettera c);
- g) inottemperanza agli ordini ad alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all'art. 20, lettera e);
- h) mancata predisposizione di servizio sostitutivo di cui all'art. 21, lettera f);
- i) trasporto di persone, animali o cose non attinenti il servizio di cui all'art. art. 22, lettera b);
- j) inosservanza del divieto di fumare di cui all'art. 22, lettera d);
- k) inosservanza del divieto di consumazione di cibi e bevande di cui all'art. 22, lettera e).

- CLASSE 3: da 7 a 30 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) guida con conducenti irregolari sprovvisti del requisito di cui all'art. 4, comma 1;
- b) manomissione del contachilometri di cui all'art. 19, comma 8, lettera c);
- c) inottemperanza a quanto disposto all'art. 19, comma 1;
- d) inottemperanza a quanto disposto all'art. 20, lettera f);
- e) interruzione di servizio di cui all'art. 22, lettera a);
- f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata di cui all'art. 22, lettera c).

- CLASSE 4: da 30 a 90 giorni di sospensione nei seguenti casi:

- a) inottemperanza del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore di cui all'art. 17, comma 2;
- b) inottemperanza al divieto di ubicare la sede operativa del vettore al di fuori dal Comune di San Giuliano Milanese;

Art. 28. Definizione ed estinzione del procedimento disciplinare

1. Sulla base del verbale di contravvenzione emesso dagli organi di controllo o dell'esposto ricevuto dai clienti l'ufficio comunale competente provvede, entro i successivi 30 giorni, a dare notizia dell'avvio del procedimento, da redigersi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., mediante comunicazione personale al titolare dell'autorizzazione, al fine di accertare l'accaduto, invitando contestualmente lo stesso a produrre per iscritto tutte le osservazioni o deduzioni ritenute utili al riguardo.
2. L'interessato al procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio comunale competente definisce il procedimento disciplinare, sentita la Commissione Consultiva:
 - a) entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei chiarimenti di cui al punto 2;
 - b) entro 120 giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma 1, nel caso in cui tali chiarimenti non fossero forniti o fossero forniti tardivamente;

applicando le sanzioni pecuniarie ed accessorie riconducibili al caso.

4. Le sanzioni pecuniarie verranno irrogate dal Comando della Polizia Locale; i richiami e i provvedimenti di sospensione verranno emessi dall'ufficio competente.
5. Qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, l'Ufficio comunale competente dispone

l'archiviazione del caso dandone comunicazione scritta all'interessato.

Art. 29. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di autonoleggio

1. La autorizzazione comunale di esercizio può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per mancata ottemperanza del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi;
- b) per mancata ottemperanza delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione così come previsto dall'art. 14;
- c) per aver riportato nell'ultimo quinquennio la sospensione dell'autorizzazione di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni;
- d) quando il titolare non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente.

Art. 30. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di autonoleggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura decade oltre che nei casi di decesso dell'intestatario e nei casi di mancato inizio del servizio, così come disposto dall'art. 18 del presente Regolamento, anche nei seguenti casi:

- a) per perdita dei requisiti in capo al titolare di cui all'art. 4, comma 1;
- b) per la perdita dei requisiti in capo al titolare di cui all'art. 7, lettere c), d) e f).

Art. 31 Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione di esercizio servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura, di cui all'art. 29 e all'art. 30 del presente Regolamento, sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con contestuale assegnazione del termine di 30 giorni per consentire all'interessato di regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari.

2. L'autorizzazione comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

3. In caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune di San Giuliano Milanese al titolare, all'erede, al collaboratore, all'assegnatario o al sostituto alla guida.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32. Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese.

Art. 33. Norma di rinvio

La disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura prevista dal presente Regolamento è integrata da tutte le disposizioni contenute nella L. 21/1992 e ss.mm.ii. e della legge regionale 6/2012 e ss.mm.ii, non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative applicabili.